

**ORIGINALE**

**TRIBUNALE DI LIVORNO**  
**UFFICIO CONCURSUALE**  
**GD: Dott. Sergio Garofalo**

**Procedimento di ristrutturazione dei debiti del consumatore RG 2/2022**  
**Modifiche all'accordo di ristrutturazione dei debiti del consumatore**

\*\*\*\*

Nell'interesse del Sig. **MARCO PUCCIANI** nato a Cascina (PI) il 14 settembre 1976 (C.F. PCCMRC76P14B950S) e della Sig.ra **KLEINSCHMID BEATA KRZYSTYNA** nata a Lodz (POLONIA) l'11 gennaio 1974 (C.F. KLNBR74A51Z127U), coniugati, entrambi residenti in [REDACTED], questo procedimento rappresentato e difeso dall'Avv. Luca Lauricella del Foro di Pisa (C.F.: LRCLCU83B11A089L – Fax. 050 7911408 – pec: [luca.lauricella@pecordineavvocatipisa.it](mailto:luca.lauricella@pecordineavvocatipisa.it)); domiciliati presso lo studio di quest'ultimo in Pisa (PI), Via Nino Pisano n. 4, come da mandato in atti;

**PREMESSO CHE**

- In data 01.08.2022 i ricorrenti hanno presentato l'accordo di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67 CCII depositato gli atti e da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto;
- Con provvedimento del 09.12.2022 l'illustre GD Dott. Sergio Garofalo ha effettuato dei rilievi al piano assegnando il termine di gg. 30 alla parte ricorrente e all'OCC per modificare il piano e la relazione;
- In ossequio ai rilievi formulati dal GD gli odierni ricorrenti, fermo quanto indicato osservato e formulato nell'accordo di ristrutturazione agli atti da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto, **apportano le seguenti modifiche alla proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti del consumatore.**

**MODIFICHE PASSIVO**

**POSIZIONE SIG. MARCO PUCCIANI**

<b>Creditore</b>	<b>Tipologia debito</b>	<b>Importo debito residuo</b>
<b>Banca di Pisa e Fornacette</b>	Ipotecario, mutuo fondiario N. 020/039966*	€ 107.071,87
<b>Compenso Avv. Luca Lauricella</b>	Privilegio Art. 2751-bis, n. 2 c.c.	€ 2.500,00
<b>Comune di Collesalveti (LI)</b>	Privilegio Art. 2752 c.c. grado 20**	€ 532,00
<b>Regione Toscana</b>	Art. 2752 c.c. grado 19**	€ 97,68
<b>Regione Toscana</b>	chirografario	€ 3,75
<b>Banca Compass Spa</b>	Chirografario, contratto di prestito personale n. 21705475***	€ 8.495,98
<b>Cassa di risparmio di Volterra</b>	Chirografario, Fido su conto corrente 10003531/1 al 31/03/2022.	€ 3.657,42
<b>Agos ducato spa</b>	Chirografario, finanziamento n. 60672451	€ 34.263,04
<b>Compenso Dott. Raffaele Carpano</b>	Compenso prededucibile	€ 5.177,49

<b>TOTALE</b>		<b>€ 161.799,23</b>
---------------	--	---------------------

**POSIZIONE SIG.RA BEATA KRYSZYNA KLEINSCHMID**

<b>Creditore</b>	<b>Tipologia debito</b>	<b>Importo debito residuo</b>
<b>Compenso Dott. Raffaele Carpano</b>	Compenso prededucibile	€ 5.177,49
<b>Compenso Avv. Luca Lauricella</b>	Art. 2751-bis, n. 2 c.c.	€ 2.500,00
<b>Agos ducato spa</b>	Chirografario, finanziamento n. 60672451	€ 34.263,04
<b>TOTALE</b>		<b>€ 42.742,53</b>

- Il **totale complessivo** dell'indebitamento dei ricorrenti, pertanto, non subisce alcuna variazione e rimane pari ad **€ 161.799,23**

**LA PROPOSTA MODIFICATA**

**PROPOSTA**

- I ricorrenti intendono adempiere al presente piano attraverso **il pagamento a saldo e stralcio della somma complessiva di € 18.177,49** (comprensiva del pagamento dei compensi prededucibili dell'OCC) nel lasso temporale di **71 rate da € 250,00 più n. 1 rata di € 427,49 (Tot. 72 rate)** da versare su un conto corrente intestato alla procedura di sovraindebitamento.

Di seguito i termini della proposta come modificate che prevede:

- **il pagamento integrale ed in prededuzione** del compenso spettante

all'Organismo di Composizione della Crisi;

- il **pagamento integrale dei creditori privilegiati di ogni ordine e grado**, ivi incluso il pagamento integrale del mutuo ipotecario contratto con la Banca di Pisa e Fornacette che continuerà ad essere pagato secondo l'originario piano di ammortamento per € 563,00 circa al mese;
- il **pagamento a saldo e stralcio** dei propri debiti di **natura chirografaria** nella misura del **21,25%** circa.

Per quanto concerne **la cronologia dei pagamenti** si prevede la seguente tempistica:

1. I ANNO: € 3.000,00 (€ 250\*12 rate) destinati al soddisfacimento integrale dei creditori privilegiati *ex art. 2751 bis* n. 2 ed € 500,00 accantonate in acconto sulle spese in prededuzione, nello specifico il compenso dell'OCC che sarà poi liquidato dal Giudice;
2. II ANNO: € 3.000,00 (€ 250\*12 rate) destinati al soddisfacimento integrale degli altri creditori privilegiati di ogni ordine, al soddisfacimento parziale dei creditori chirografari ed € 1.000,00 accantonate in acconto sulle spese in prededuzione, nello specifico il compenso dell'OCC che sarà poi liquidato dal Giudice;
3. III ANNO: € 3.000,00 (€ 250\*12 rate) destinati al soddisfacimento parziale dei creditori chirografari ed € 1.000,00 accantonate in acconto sulle spese in prededuzione, nello specifico il compenso dell'OCC che sarà poi liquidato dal Giudice;
4. IV ANNO: € 3.000,00 (€ 250\*12 rate) destinati al soddisfacimento parziale dei creditori chirografari ed € 1.000,00 accantonate in acconto sulle spese in prededuzione, nello specifico il compenso dell'OCC che sarà poi liquidato dal Giudice;

5. V ANNO: € 3.000,00 (€ 250\*12 rate) destinati al soddisfacimento parziale dei creditori chirografari ed € 1.000,00 accantonate in acconto sulle spese in prededuzione, nello specifico il compenso dell'OCC che sarà poi liquidato dal Giudice;
6. VI ANNO: € 3.177,49 (€ 250\*12 rate più una rata di € 427,49) destinati al soddisfacimento parziale dei creditori chirografari ed € 677,49 accantonate per il saldo delle spese in prededuzione, nello specifico il compenso dell'OCC che sarà poi liquidato dal Giudice.

Il tutto oltre al pagamento integrale, come sopra indicato, delle rate del mutuo, per € 563,00 circa mensili, secondo l'originario piano di ammortamento (creditore ipotecario di primo grado BANCA DI PISA E FORNACETTE).

Si allega alla presente proposta la **Relazione del gestore della crisi aggiornata** sulla scorta delle indicazioni dell'illustre GD (**Doc. 1**), facendo che presente che tutti gli allegati della Relazione sono già agli atti.

Tutto ciò esposto, i ricorrenti, come rappresentati, domiciliati e difesi,

**INSISTONO**

**In via principale** affinché l'Ill.mo giudice del Tribunale di Livorno, ritenuti sussistenti i requisiti soggettivi ed oggettivi per l'accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore voglia adottare i provvedimenti di cui all'art. 70 CCII ai fini dell'omologa del piano di ristrutturazione di debiti del consumatore e disporre il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore fino alla conclusione del procedimento.

Si produce:

- 1) Relazione Gestore della crisi aggiornata

Pisa. Livorno 22.12.22

Avv. Luca Lauricella

**TRIBUNALE ORDINARIO DI LIVORNO**

**Procedura di sovraindebitamento**

**PROCEDIMENTO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL  
CONSUMATORE *EX* ART. 67 CODICE DELLA CRISI**

**PROPOSTO DA**

**“PUCCIANI MARCO e BEATA KRYSZYNA KLEINSCHMID”**

**GIUDICE:**

**Dott. Sergio GAROFALO**

**GESTORE DELLA CRISI:**

**Dott. Raffaele CARPANO**

## **1 – PREMESSA**

In data 05 Maggio 2021 i Sigg.ri Marco Pucciani, nato a Cascina (PI) il 14/09/1976, e residente in [REDACTED], C.F. PCCMRC76P14B950S, e Beata Krystyna Kleinschmid, nata a Lodz (Polonia) il 11/01/1974 e residente in [REDACTED], C.F. KLNBR74A51Z127U, coniugati, – *proponenti* – hanno depositato presso la Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno istanza introduttiva ex art. 6 e segg. Legge n. 3/2012, in base alla quale l'Organismo di Composizione delle Crisi, in persona del Referente Dott. Michele Lombardi, ha nominato in data 13 Maggio 2021 il sottoscritto Dott. Raffaele Carpano, con Studio in Livorno, Via S. Omobono n. 1/B (indirizzo pec: [carpano.raffaele3@pec.it](mailto:carpano.raffaele3@pec.it)), quale Gestore della Crisi ai sensi dell'art. 10, comma 2, D.M. 202/2014.

## **2 – PRESUPPOSTI DI AMMISSIBILITA'**

L'art. 7, comma II, e l'art. 12 *bis*, comma I, Legge n. 3/2012 stabiliscono che l'accordo di ristrutturazione dei debiti e soddisfazione dei creditori ed il piano del consumatore non possono essere proposti se il debitore:

- è soggetto a procedure concorsuali diverse dai procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio previsti dalla Legge n. 3/2012;
- ha già fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio previsti dalla Legge n. 3/2012;
- ha subito, per cause a lui imputabili, l'annullamento o la risoluzione dell'accordo ai sensi degli artt. 14 e 14 *bis* della Legge n. 3/2012;
- ha fornito documentazione che non consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale;
- ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;
- limitatamente al piano del consumatore, ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;
- limitatamente all'accordo di composizione della crisi, risulta abbia commesso atti diretti a frodare le ragioni dei creditori.

Altresì l'art. 69, comma 1, del Codice della Crisi stabilisce che il consumatore non può accedere alla procedura di cui agli artt. 67 e seguenti se:

1. è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti;
2. ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;

3. ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode. Nel caso dei *proponenti* nessuna delle circostanze sopra esposte ricorre. Si veda a tal proposito la documentazione del Registro delle Imprese da cui non risulta alcuna posizione aperta, anche in passato (**all.1**).

Si allega anche la pec inviata in data 02/03/2022 alla Cancelleria Fallimentare del Tribunale di Livorno rimasta tuttavia senza esito (**all.2**).

Per quanto concerne il **requisito soggettivo**, non essendo né imprenditori né professionisti titolari di partita IVA, i Sigg.ri Marco Pucciani e Beata Krystyna Kleinschmid sono soggetti non fallibili *ex art. 1 L.F.* e possiedono le caratteristiche indicate dalla lettera b), comma 2, art. 6 Legge n. 3/2012, secondo la quale per "consumatore", si intende "la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socio di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per debiti estranei a quelli sociali".

Per quanto concerne il **requisito oggettivo** ovvero lo stato di sovraindebitamento, qualificato "in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente" è possibile asserire che il proponente si trova effettivamente in uno stato di sovraindebitamento, come risulta in modo inequivocabile dalla proposta depositata dai Sigg.ri Sigg.ri Marco Pucciani e Beata Krystyna Kleinschmid alla quale, per lo scopo, si rinvia e dalla successiva esposizione nonché dalla documentazione prodotta dalla parte e dalle verifiche effettuate dal Gestore.

### **3 – RELAZIONE EX ART. 68, COMMA 2, DEL CODICE DELLA CRISI**

#### **INDICAZIONE DELLE CAUSE DELL'INDEBITAMENTO E DELLA DILIGENZA IMPIEGATA DAL DEBITORE NELL'ASSUMERE LE OBBLIGAZIONI ED ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELL'INCAPACITA' DEL DEBITORE DI ADEMPIERE LE OBBLIGAZIONI ASSUNTE**

I motivi che nel corso degli anni hanno indotto i proponenti al ricorso al credito sono da ricercarsi principalmente nell'impossibilità per i ricorrenti di sostenere con un unico reddito da lavoro dipendente le spese per il proprio dignitoso mantenimento, aumentate progressivamente a seguito dell'acquisto, ad inizio 2017, dell'abitazione principale nella quale tuttora risiedono, e della ristrutturazione della stessa.

In data 26/01/2017 il Sig. Marco Pucciani stipula un contratto di mutuo ipotecario per € 117.000,00 con la Banca di Pisa e Fornacette per l'acquisto, come anticipato, dell'immobile nel quale tutt'ora risiede con il nucleo familiare in [REDACTED].

Per garantire l'erogazione del 100% dell'importo della compravendita di € 117.000,00 l'odierno ricorrente stipulava altresì un contratto di prestito personale di € 6.000,00 con Crédit Agricole, ed acquistava delle azioni presso la Banca di Pisa e Fornacette.

Per ristrutturare l'immobile in data 09/05/2017 otteneva un'anticipazione del TFR dal fondo Cometa (Fondo di previdenza presso cui viene accantonato periodicamente il TFR) per € 17.396,24 come da documentazione allegata al ricorso.

Una parte di tale somma, € 5.000,00 nello specifico, è stata altresì destinata a finanziare l'acquisto dell'automezzo usato, Tg. [REDACTED], marca Peugeot, modello [REDACTED], immatricolato nel 2011.

Quest'ultimo a tutt'oggi risulta l'unico mezzo a disposizione del nucleo familiare.

Tuttavia le spese per ristrutturare l'immobile si sono rivelate più ingenti di quelle previste e ciò ha indotto nel 2017 il ricorrente a stipulare un contratto di prestito personale con Compass Banca S.p.A. per € 14.000,00.

Al fine di estinguere i finanziamenti contratti, il ricorrente in data 15/02/2018, contraeva un finanziamento con la Cassa di Risparmio di Volterra Spa per € 25.155,00 (€ 14.700,14 per estinguere il prestito Compass Banca, € 6.338,58 per estinguere il finanziamento con Crédit Agricole e la differenza, pari a € 4.116,42, per saldare le spese di ristrutturazione e di arredamento dell'immobile).

In data 19/07/2018 il ricorrente contraeva un nuovo finanziamento con Compass Banca S.p.A. di importo pari a € 10.000,00, una parte utilizzata (€ 2.000,00) per un viaggio in Polonia, paese di origine della Sig.ra Kleinschmid Beata Krystyna e il residuo per ultimare gli acquisti del mobilio della casa di proprietà.

Per adempiere alle obbligazioni assunte in precedenza (con Cassa di Risparmio di Volterra Spa con rata mensile pari a € 444,27, il mutuo con Banca di Pisa e Fornacette con una rata mensile pari a € 563,93 e con Compass S.p.A. con una rata mensile di circa € 250,00), i ricorrenti (la Sig.ra Kleinschmid risulta coobbligata quale garante pur non avendo redditi e beni di proprietà intestati), in data 26/02/2019, stipulavano un nuovo contratto di finanziamento con Agos Ducato S.p.A. per € 35.000,00 di cui € 22.694,23 sono stati impiegati per estinguere il finanziamento stipulato in precedenza con Cassa di Risparmio di Volterra Spa ed € 10.000 per estinguere il finanziamento contratti a suo tempo con Compass S.p.A..

I ricorrenti ritenevano di poter adempiere alle obbligazioni assunte, ma sono stati costretti ad utilizzare il proprio fido bancario – in essere dal 2006 – collegato al conto corrente Cassa di

Risparmio Volterra (n. 04010003531) di € 5.000,00, poiché la situazione economica stava diventando insostenibile.

La situazione, con l'utilizzo dell'affidamento accordato, si è ulteriormente aggravata dato che il Sig. Pucciani doveva risanare il fido e pagare le rate mensili dei finanziamenti contratti e, per tale ragione, in data 11/11/2019 ha stipulato un successivo contratto di finanziamento con Compass Banca S.p.A. di € 8.000,00.

La stipula di un contratto di prestito personale con Compass S.p.A., nonostante la critica situazione reddituale dei coniugi, ha consentito al Sig. Pucciani di terminare i lavori di ristrutturazione e a continuare a fare fronte mensilmente alle obbligazioni assunte in precedenza, tra cui il rientro dell'affidamento concesso.

Infine nel corso del 2020 e del 2021 per alcuni periodi il ricorrente è stato messo in cassa integrazione a seguito dell'emergenza epidemiologica Covid-19.

È sostanzialmente possibile esprimere un giudizio di meritevolezza in favore dei ricorrenti in ragione del fatto che, sebbene abbiano assunto volontariamente tutte le obbligazioni, hanno cercato, di onorarle alle relative scadenze e, la maggior parte dei finanziamenti contratti sono stati utilizzati per il pagamento di spese comunque necessarie per il fabbisogno del nucleo familiare (acquisto abitazione principale, ristrutturazione della stessa, acquisto mobilio, acquisto di autovettura utilitaria peraltro usata) e l'estinzione di precedenti obbligazioni assunte.

**Si ritiene, per quanto sopra rappresentato, che non sussistano le fattispecie di cui all'art. 69, comma 1, del Codice della Crisi, il quale stabilisce che, il consumatore non può accedere alla procedura quando ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.**

In definitiva, sulla base delle informazioni acquisite e dell'istruttoria effettuata, posta la meritevolezza del ricorrente, è quindi emerso uno squilibrio oramai costante tra obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che di fatto non rende possibile adempiere alle obbligazioni precedentemente assunte.

Questa in breve la situazione finanziaria attuale dei proponenti, che denota come le obbligazioni assunte – sia con gli enti creditizi sia quelle, seppur di modesta entità, di natura tributaria – non siano dipese dalla propria volontà.

#### **INDICAZIONE DI CUI ALL'ART. 68, COMMA 3, DEL CODICE DELLA CRISI**

Ai fini della determinazione del merito creditizio di un consumatore, come da direttive emanate dal Tribunale di Livorno, il sottoscritto ha proceduto verificando se il soggetto finanziatore ha tenuto conto al momento dell'erogazione del credito delle effettive capacità reddituali del

debitore, con deduzione dal reddito disponibile di un importo minimo necessario al proprio dignitoso mantenimento.

Quali criteri per la sua quantificazione, si è considerato l'ammontare dell'assegno sociale e del parametro corrispondente al numero di componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza ISEE come indicato all'art. 68, comma 3, del Codice della Crisi.

L'assegno sociale è una prestazione economica, erogata a domanda, dedicata ai cittadini in condizioni economiche disagiate e con redditi inferiori alle soglie previste annualmente dalla legge; l'ammontare è definito annualmente dall'INPS.

I parametri della scala di equivalenza corrispondenti al numero di componenti il nucleo familiare, come definito ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 2013 n. 159 dalla scala indicata all'allegato 1:

*Scala di equivalenza  
(articolo 1, comma 1, lett. c)*

*I parametri della scala di equivalenza corrispondenti al numero di componenti il nucleo familiare, come definito ai sensi dell'articolo 3, del presente decreto, sono i seguenti:*

Numero componenti	Parametro
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85

*Il parametro della scala di equivalenza è incrementato di 0,35 per ogni ulteriore componente. Sono inoltre applicate le seguenti maggiorazioni:*

*a) 0,2 in caso di nuclei familiari con tre figli, 0,35 in caso di quattro figli, 0,5 in caso di almeno cinque figli;*

*b) 0,2 per nuclei familiari con figli minorenni, elevata a 0,3 in presenza di almeno un figlio di età inferiore a tre anni compiuti, in cui entrambi i genitori o l'unico presente abbiano svolto attività di lavoro o di impresa per almeno sei mesi nell'anno di riferimento dei redditi dichiarati;*

*c) la maggiorazione di cui alla lettera b) si applica anche in caso di nuclei familiari composti esclusivamente da genitore solo non lavoratore e da figli minorenni; ai soli fini della verifica del requisito di cui al periodo precedente, fa parte del nucleo familiare anche il genitore non convivente, non coniugato con l'altro genitore, che abbia riconosciuto i figli, a meno che non ricorra uno dei casi di cui all'articolo 7, comma 1, lettere dalla a) alla e).*

*Ai fini della determinazione del parametro della scala di equivalenza, qualora tra i componenti il nucleo familiare vi sia un componente per il quale siano erogate prestazioni in ambiente residenziale a ciclo continuativo ovvero un componente in convivenza anagrafica ai sensi del decreto del Presidente della*

Repubblica n. 223 del 1989, che non sia considerato nucleo familiare a se stante ai sensi dell'articolo 3, comma 6, tale componente incrementa la scala di equivalenza, calcolata in sua assenza, di un valore pari ad 1.

In merito a quanto richiesto dall'art. 68, comma 3, del Codice della Crisi – “L'organismo di composizione della crisi, nella sua relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita” – il Gestore evidenzia quanto segue:

1. Relativamente alla **posizione BANCA DI PISA E FORNACETTE** per il mutuo fondiario contratto nel 2017 per € 560,93 mensili, il Gestore ha proceduto con il richiedere al creditore Banca di Pisa e Fornacette con pec del 20/02/2022 di documentare l'attività posta in essere per la valutazione creditizia dell'odierno ricorrente al momento dell'erogazione delle somme finanziate, senza ricevere documentazione specifica in merito. Considerando che l'importo dell'assegno sociale per l'anno 2017 era pari ad € 448,07 per n. 13 mensilità e quindi ad € 486,91 se riparametrato su dodici mesi è comunque ragionevole ritenere che il mutuo sia stato legittimamente erogato da BANCA DI PISA E FORNACETTE nel 2017, non essendovi le condizioni che avrebbero dovuto indurre il finanziatore qualificato a negare l'erogazione.

Il tutto può essere riassunto nella tabella che segue:

Retribuzione mensile disponibile 2017 (parametrata su 12 mesi)	€	2.343,00
Assegno sociale anno 2017 (parametrato su 12 mesi)	€	486,91
Assegno sociale parametrato alla scala equivalenza	€	1.197,80
Quota eccedente	€	1.145,20
<b>Quota disponibile per ulteriori finanziamenti</b>	<b>€</b>	<b>1.145,20</b>
Quota mutuo n. 039966 BANCA DI PISA E FORNACETTE	€	560,93 (-)
<b>Quota residua</b>	<b>€</b>	<b>584,27</b>

2. Relativamente alla **posizione AGOS DUCATO SPA** per il prestito personale n. 01060672451 operante dal 28/02/2019 e sino al 2029 per € 478,00 mensili, il Gestore ha proceduto con il richiedere al creditore Agos Ducato con pec del 20/02/2022 di documentare l'attività posta in essere per la valutazione creditizia dell'odierno ricorrente al momento dell'erogazione delle somme finanziate, senza ricevere

documentazione specifica in merito. Considerando che l'importo dell'assegno sociale per l'anno 2018 era pari ad € 453,00 per n. 13 mensilità e quindi ad € 490,75 se riparametrato su dodici mesi e la posizione del mutuo contratto nel 2017 con Banca di Pisa e Fornacette è comunque ragionevole ritenere che il finanziamento sia stato legittimamente erogato da AGOS ad inizio 2019, non essendovi le condizioni che avrebbero dovuto indurre il finanziatore qualificato a negare l'erogazione.

Il tutto può essere riassunto nella tabella che segue:

Retribuzione mensile disponibile 2018 (parametrata su 12 mesi)	€	2.339,00
Assegno sociale anno 2019 (parametrato su 12 mesi)	€	490,75
Assegno sociale parametrato alla scala equivalenza	€	1.207,25
Quota eccedente	€	1.131,75
Quota mutuo n. 039966 Banca di Pisa e Fornacette in essere dal 2014	€	560,93 (-)
<b>Quota disponibile per ulteriori finanziamenti</b>	<b>€</b>	<b>570,82</b>
Quota finanziamento AGOS n. 01060672451	€	478,00 (-)
<b>Quota residua</b>	<b>€</b>	<b>92,82</b>

3. Relativamente alla **posizione COMPASS BANCA SPA** per il prestito personale n. 21705475 del 13/11/2019 e sino al 2024 per € 184,00 mensili, il Gestore ha proceduto con il richiedere al creditore Compass con pec del 20/02/2022 di documentare l'attività posta in essere per la valutazione creditizia dell'odierno ricorrente al momento dell'erogazione delle somme finanziate, senza ricevere documentazione specifica in merito. Considerando che l'importo dell'assegno sociale per l'anno 2019 era pari ad € 457,99 per n. 13 mensilità e quindi ad € 496,17 se riparametrato su dodici mesi e i due precedenti finanziamenti risultanti dalle banche dati è ragionevole ritenere che il finanziamento n. 21705475 del 13/11/2019 sia stato erogato in presenza di una differenza negativa di € 150,51 della quota disponibile per ulteriori finanziamenti.

Il tutto può essere riassunto nella tabella che segue:

Retribuzione mensile disponibile 2019 (parametrata su 12 mesi)	€	2.293,00
Assegno sociale anno 2019 (parametrato su 12 mesi)	€	496,17
Assegno sociale parametrato alla scala equivalenza	€	1.220,58
Quota eccedente	€	1.072,42
Quota mutuo n. 039966 Banca di Pisa e Fornacette in essere dal 2014	€	560,93 (-)
Quota finanziamento AGOS n. 01060672451	€	478,00 (-)

<b>Quota disponibile per ulteriori finanziamenti</b>	€	<b>33,49</b>
Finanziamento n. 21705475 del 13/11/2019	€	184,00
<b>Quota residua</b>	€	<b>150,51 (-)</b>

***ESPOSIZIONE DELLA SITUAZIONE DEBITORIA E DELL'INCAPACITA' DEL DEBITORE  
DI ADEMPIERE LE OBBLIGAZIONI ASSUNTE***

Ad oggi la situazione debitoria complessiva – caratterizzata dalla presenza esclusivamente di debiti nei confronti dell'Istituto bancario che ha erogato ai proponenti un mutuo ipotecario, delle società finanziarie ed in via del tutto residuale dei creditori Regione Toscana e Comune di Collesalveti – con l'indicazione dei gradi di privilegio è la seguente come si è riscontrato in base alle indicazioni dei proponenti, alla documentazione prodotta ed allegata al ricorso ed alla circolarizzazione effettuata dal sottoscritto Gestore della Crisi ai creditori ivi inclusi quelli istituzionali:

**BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO**

La banca – come risultante dalla precisazione del credito pervenuta al Gestore – è creditrice nei confronti del Signor Pucciani dell'importo di € 107.071,87 in via ipotecaria a seguito della stipula del mutuo fondiario n. 9/20/039966 del 26/01/2017 di capitale originario pari ad € 117.000,00 da restituirsi in n. 282 rate mensili di € 563,00 circa, mutuo finalizzato all'acquisto dell'immobile tuttora destinato ad abitazione principale dei proponenti e del nucleo familiare.

A garanzia del debito è stata iscritta ipoteca volontaria di primo grado, per un totale di € 234.000,00 (€ 117.000,00 per capitale ed € 117.000,00 per interessi), in data 27/01/2017 al Registro Generale n. ■■■■ e Registro Particolare ■■■■ presso la Conservatoria RR.II. di Livorno.

Il mutuo attualmente risulta regolarmente onorato.

Detto credito ha natura ipotecaria.

**CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA S.P.A.**

La banca risulta creditrice per l'importo di € 3.657,42 quale risultante dal saldo dell'estratto del conto corrente n. 10003531/1 al 31/03/2022.

Risulta in essere un affidamento concesso per € 5.000,00.

Detto credito ha natura chirografaria.

**AGOS DUCATO S.P.A.**

La società è creditrice del Sig. Pucciani in forza di prestito personale n. 60672451 stipulato in data 22/02/2019 per capitale originario di € 35.000,00 da restituirsi in n. 120 rate da € 478,50, per il quale residua alla data odierna un credito pari a € 34.263,04 (di cui € 4.306,50 per rate scadute) così come desumibile dalla precisazione del credito trasmessa al Gestore.

Detto finanziamento è stato contratto, come indicato nel ricorso, per estinguere precedenti finanziamenti finalizzati alla ristrutturazione e all'arredo dell'abitazione principale acquistata nel 2017.

**La proponente Sig.ra Kleinschmid risulta coobbligata quale garante.**

Detto credito ha natura chirografaria.

### **COMPASS BANCA S.P.A.**

La società è creditrice del proponente Sig. Pucciani in forza del prestito n. 21705475, finalizzato a cercare di ripianare la situazione finanziaria creatasi negli ultimi due anni dopo l'acquisto e la ristrutturazione dell'abitazione principale, erogato in data 13/11/2019 per un montante di € 11.081,40 rimborsabile in n. 60 rate mensili di € 184,69 come da documentazione prodotta ed allegata al ricorso.

Il credito vantato da Compass Banca spa è pari ad € 8.495,98 come da precisazione del credito trasmessa al Gestore.

Detto credito ha natura chirografaria.

### **REGIONE TOSCANA**

L'Ente è creditore del proponente Pucciani Marco dell'importo di € 101,43 non iscritti a ruolo come si evince dalla precisazione del credito pervenuta al Gestore.

Trattasi di credito, per la quota costituita dal tributo (tassa di circolazione) pari a € 97,68 assistito da privilegio ai sensi dell'art. 2752, comma 3, c.c. mentre il restante importo di € 3,75, a titolo di sanzioni, è di natura chirografaria.

Nessun debito risulta a carico della proponente Kleinschmid Beata Krystyna.

### **COMUNE DI COLLESALVETTI**

L'Ente è creditore del proponente Pucciani Marco dell'importo di € 532,00 a titolo di TARI anni 2019/2020 non iscritti a ruolo come risultante dalla precisazione del credito pervenuta al Gestore.

Trattasi di credito, per la quota costituita dal tributo e interessi pari a € 532,00 assistito da privilegio ai sensi dell'art. 2752, comma 4, c.c..

**Nessun debito risulta direttamente a carico della proponente Kleinschmid Beata Krystyna,**

**pur risultando quest'ultima obbligata in solido per le somme di spettanza del marito.**

Si rappresenta per completezza che non risultano a carico dei proponenti debiti nei confronti dell'Agenzia delle Entrate e dell'Agenzia delle Entrate Riscossione come risultante dalle precisazioni del credito pervenute al Gestore.

A ciò si dovranno aggiungere le spese generate dall'instauranda procedura di composizione della crisi, la cui indicazione è richiesta dalla normativa vigente ai sensi dell'art. 68, comma 2, punto d), del Codice della Crisi (“*indicazione presunta dei costi della procedura*”):

#### **AVV. LUCA LAURICELLA**

Competenze per le attività rese necessarie per l'assistenza pari ad € 2.500,00 (*pro quota* tra i coniugi).

Trattasi di spesa sorta in funzione della procedura di sovraindebitamento ed in base al Codice della Crisi da considerarsi in via privilegiata *ex art. 2751 bis n. 2* e non più avente natura prededucibile come in precedenza.

#### **ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI**

Compensi spettanti all'Organismo di Composizione della Crisi (Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno) pari ad € 5.177,49 (*pro quota* tra i coniugi) come da preventivo sottoscritto ed accettato dai ricorrenti e che sarà liquidato dal Tribunale (**all.3**).

Trattasi anch'essa di spesa sorta in funzione della procedura di sovraindebitamento e pertanto avente natura prededucibile.

La situazione debitoria può essere riassunta nei prospetti seguenti:

#### **MARCO PUCCIANI**

<b>CREDITORI</b>	<b>PRIVILEGIO</b>	<b>IMPORTI</b>
O.C.C.	Prededucibile	€ 5.177,49
BANCA DI PISA E FORNACETTE	Ipotecario	€ 107.071,87
AVV. LUCA LAURICELLA	Art. 2751 bis n. 2 c.c.	€ 2.500,00
REGIONE TOSCANA	Art. 2752 c.c. grado 19	€ 97,68
COMUNE DI COLLESALVETTI	Art. 2752 c.c. grado 20	€ 532,00
CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA	Chirografari	€ 3.657,42

AGOS DUCATO SPA	Chirografari	€ 34.263,04
BANCA COMPASS SPA	Chirografari	€ 8.495,98
REGIONE TOSCANA	Chirografari	€ 3,75
<b>TOTALE</b>		<b>€ 161.799,23</b>

**BEATA KRZYSTYNA KLEINSCHMID**

<b>CREDITORI</b>	<b>PRIVILEGIO</b>	<b>IMPORTI</b>
O.C.C.	Precedibile	€ 5.177,49
AVV. LUCA LAURICELLA	Art. 2751 bis n. 2 c.c.	€ 2.500,00
COMUNE DI COLLESALVETTI	Art. 2752 c.c. grado 20	€ 532,00
AGOS DUCATO SPA	Chirografari	€ 34.263,04
<b>TOTALE</b>		<b>€ 42.742,53</b>

**INDEBITAMENTO COMPLESSIVO DEI RICORRENTI**

<b>CREDITORI</b>	<b>PRIVILEGIO</b>	<b>IMPORTI</b>
O.C.C.	Precedibile	€ 5.177,49
BANCA DI PISA E FORNACETTE	Ipotecario	€ 107.071,87
AVV. LUCA LAURICELLA	Art. 2751 bis n. 2 c.c.	€ 2.500,00
REGIONE TOSCANA	Art. 2752 c.c. grado 19	€ 97,68
COMUNE DI COLLESALVETTI	Art. 2752 c.c. grado 20	€ 532,00
CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA	Chirografari	€ 3.657,42
AGOS DUCATO SPA	Chirografari	€ 34.263,04
BANCA COMPASS SPA	Chirografari	€ 8.495,98
REGIONE TOSCANA	Chirografari	€ 3,75
<b>TOTALE</b>		<b>€ 161.799,23</b>

Tale situazione debitoria va necessariamente raffrontata con le entrate mensili del nucleo familiare al fine di esporre compiutamente le ragioni dell'incapacità dei debitori nell'adempire alle obbligazioni assunte.

Il proponente Sig. Pucciani percepisce un reddito netto su base mensile pari ad € 2.250,00 circa come da dichiarazione dei redditi per il 2020 e certificazione dei redditi percepiti nel 2021 ed allegati al ricorso.

La Sig.ra Kleinschmid è priva di lavoro e pertanto il nucleo familiare è da considerarsi monoreddito.

Altro elemento da tenere in considerazione sono le spese familiari ripartite su base mensile che ammontano ad € 1.435,00 come indicato nel ricorso, per un nucleo familiare composto da quattro persone.

Preme, inoltre, rappresentare come le spese mensili occorrenti per il dignitoso mantenimento del nucleo familiare del ricorrente sono in linea con la soglia di povertà assoluta nel 2021 (ultimo dato disponibile negli archivi ISTAT) pari ad € 1.482,47 a riprova del modestissimo tenore di vita tenuto dai ricorrenti anche al fine di consentire il parziale soddisfacimento dei creditori concorsuali (**all.4**).

Sul punto, si ritiene che il parametro previsto dall'art. 68, comma 3, sia idoneo a determinare la modalità di calcolo dell'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita: infatti, nel caso di specie la famiglia del ricorrente dovrebbe poter vivere "dignitosamente" con un importo mensile pari a € 1.247,49 (assegno sociale 2022 € 468,10\*13 mensilità considerando scala di equivalenza 2,46) e quindi sensibilmente inferiore rispetto alla soglia di povertà assoluta di cui sopra.

E' di tutta evidenza pertanto che i proponenti, venendo le entrate mensili erose in gran parte dalle spese per il dignitoso sostentamento del nucleo familiare, non sia in grado di far fronte ai debiti con le finanziarie ed al modesto carico tributario accumulatosi negli anni se non parzialmente e con parte delle entrate mensili del nucleo familiare.

#### ***INDICAZIONE DELLA EVENTUALE ESISTENZA DI ATTI DEL DEBITORE IMPUGNATI DAI CREDITORI***

In base alla documentazione acquisita si può affermare che non risultano atti del debitore impugnati dai creditori.

Non risultano protesti a carico di entrambi i ricorrenti come da visure allegate (**all.5**).

Non risultano altresì segnalazioni alla Centrale di Allarme Interbancaria come da allegati (**all.6**).

#### ***IL NUCLEO FAMILIARE DEL RICORRENTE***

Il nucleo familiare dei ricorrenti, residenti in [REDACTED], è composto, oltre ai medesimi, dalle due figlie, di cui una minorenni, e a carico degli stessi:

1. Figlia Sig.ra [REDACTED], nata a [REDACTED] il [REDACTED];
2. Figlia Sig.ra [REDACTED], nata a [REDACTED] il [REDACTED];

come si evince dallo stato di famiglia allegato al ricorso.

**ATTI DI DISPOSIZIONE AVVENUTI NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI**

Il ricorrente Sig. Pucciani risulta proprietario, per la quota 1/1 in regime di separazione dei beni, dell'immobile, destinato ad abitazione principale del nucleo familiare, ubicato in [REDACTED] ed identificato al NCEU di Livorno al Foglio [REDACTED] Particella [REDACTED] Subalterno [REDACTED] Categoria [REDACTED] oltre alla pertinenza identificata al Foglio [REDACTED] Particella [REDACTED] Subalterno [REDACTED] Categoria [REDACTED].

Detto immobile è stato acquisito nel febbraio 2017 contraendo un mutuo ipotecario.

La ricorrente Sig.ra Kleinschmid non risulta proprietaria di immobili.

**Da un'ispezione effettuata presso gli archivi dell'Agenzia delle Entrate non risultano altri atti dispositivi nel quinquennio.**

**Non risultano nel quinquennio atti dispositivi relativamente ai beni mobili registrati come da visure del PRA allegate.**

L'acquisto dell'automezzo usato, Tg. [REDACTED], marca Peugeot, modello [REDACTED], immatricolato nel 2011, è avvenuto in data 28/10/2016.

Quest'ultimo a tutt'oggi risulta l'unico mezzo a disposizione del nucleo familiare.

**GIUDIZIO SULLA COMPLETEZZA E ATTENDIBILITA' DELLA DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL CONSUMATORE A CORREDO DELLA PROPOSTA**

Come previsto dall'art. 68, comma 2 punto c), del Codice della Crisi, il Gestore della Crisi è tenuto a valutare la completezza e l'attendibilità della documentazione fornita dal debitore.

Il Sig. Marco Pucciani e la Sig.ra Beata Krystyna Kleinschmid, anche per il tramite del proprio legale Avv. Luca Lauricella del Foro di Pisa, hanno presentato, in allegato al ricorso, tutta la documentazione richiesta dalla normativa vigente, dalle direttive emanate dal Tribunale di Livorno e dallo scrivente per l'analisi delle entrate, del patrimonio e dell'indebitamento.

In particolare:

- dichiarazioni dei redditi relative agli ultimi tre periodi d'imposta;
- estratti del conto corrente intestato al proponente;
- elenco delle spese mensili;
- visura ipotecaria;
- visura PRA;
- visura assenza protesti;
- CRIF;
- risultanze della richiesta di accesso ai dati registrati alla Centrale Rischi della Banca

d'Italia;

- risultanze della richiesta di accesso ai dati registrati al CAI.

La documentazione prodotta è risultata attendibile anche in seguito ai riscontri direttamente effettuati dallo scrivente.

I proponenti hanno peraltro tenuto un comportamento estremamente collaborativo con il Gestore della Crisi durante lo svolgimento delle operazioni, fornendo all'occorrenza tutte le informazioni e i documenti richiesti.

Si allegano le risultanze CRIF (**all.7**), della Centrale Rischi Banca d'Italia (**all.8**) e la visura ipotecaria (**all.9**).

### ***PROPOSTA DI PIANO DEL CONSUMATORE***

Il Piano del Consumatore proposto dai proponenti prevede in sintesi:

- A) il pagamento integrale ed in prededuzione delle spese di procedura quali, il compenso spettante all'Organismo di Composizione della Crisi e il compenso dell'*advisor* legale Avv. Luca Lauricella;
- B) il pagamento integrale dei creditori privilegiati di ogni ordine e grado, ivi incluso il pagamento integrale del mutuo ipotecario contratto con la Banca di Pisa e Fornacette secondo l'originario piano di ammortamento per € 563,00 circa al mese;
- C) il pagamento a saldo e stralcio dei propri debiti di natura chirografaria nella misura **del 21,25% circa**.

Il tutto mettendo a disposizione quota parte – **pari ad € 250,00 mensili** – delle entrate mensili del nucleo familiare subordinatamente all'omologazione dell'accordo, da versarsi mensilmente **per n. 71 rate più n. 1 rata di € 427,49** su un conto corrente della Procedura, e **procedendo a ripartizioni annuali in favore dei creditori**.

La somma complessivamente messa a disposizione dei creditori pertanto ammonta ad € 18.177,49.

La cronologia dei pagamenti previsti è la seguente:

- 1. I ANNO: € 3.000,00 (€ 250\*12 rate) destinati al soddisfacimento integrale dei creditori privilegiati *ex art. 2751 bis n. 2* ed € 500,00 accantonate in acconto sulle spese in prededuzione, nello specifico il compenso dell'OCC che sarà poi liquidato dal Giudice;
- 2. II ANNO: € 3.000,00 (€ 250\*12 rate) destinati al soddisfacimento integrale degli altri creditori privilegiati di ogni ordine, al soddisfacimento parziale dei creditori chirografari ed € 1.000,00 accantonate in acconto sulle spese in prededuzione, nello

- specifico il compenso dell'OCC che sarà poi liquidato dal Giudice;
3. III ANNO: € 3.000,00 (€ 250\*12 rate) destinati al soddisfacimento parziale dei creditori chirografari ed € 1.000,00 accantonate in acconto sulle spese in prededuzione, nello specifico il compenso dell'OCC che sarà poi liquidato dal Giudice;
4. IV ANNO: € 3.000,00 (€ 250\*12 rate) destinati al soddisfacimento parziale dei creditori chirografari ed € 1.000,00 accantonate in acconto sulle spese in prededuzione, nello specifico il compenso dell'OCC che sarà poi liquidato dal Giudice;
5. V ANNO: € 3.000,00 (€ 250\*12 rate) destinati al soddisfacimento parziale dei creditori chirografari ed € 1.000,00 accantonate in acconto sulle spese in prededuzione, nello specifico il compenso dell'OCC che sarà poi liquidato dal Giudice;
6. VI ANNO: € 3.177,49 (€ 250\*12 rate più una rata di € 427,49) destinati al soddisfacimento parziale dei creditori chirografari ed € 677,49 accantonate per il saldo delle spese in prededuzione, nello specifico il compenso dell'OCC che sarà poi liquidato dal Giudice.

Il tutto oltre al pagamento integrale, come anticipato, delle rate del mutuo, per € 563,00 circa mensili, secondo l'originario piano di ammortamento (creditore ipotecario di primo grado BANCA DI PISA E FORNACETTE) come previsto anche dall'art. 67, comma 5, del Codice della Crisi.

Non è prevista la formazione di classi di creditori.

### ***FATTIBILITA' E CONVENIENZA DELLA PROPOSTA RISPETTO ALL'ALTERNATIVA LIQUIDATORIA***

Si ritiene che la suesposta proposta di pagamento integrale delle spese di procedura, dei creditori ipotecari e privilegiati di ogni ordine e grado, il pagamento a saldo e stralcio dei propri debiti di natura chirografaria nella misura del 21,25% circa come indicato nelle pagine precedenti, mettendo a disposizione parte delle entrate reddituali mensili del nucleo familiare, sia coerente con quanto previsto dal Codice della Crisi.

Si ritiene congrua la quota delle entrate mensili messa a disposizione, pari ad € 250,00, anche in relazione alle spese da sostenersi per un dignitoso sostentamento del nucleo familiare, il tutto oltre all'importo di € 563,00 circa per il pagamento della rata mensile del mutuo come da piano di ammortamento originario.

Si ritiene altresì congrua la durata di 6 anni circa dall'omologazione entro la quale sarà adempiuto il piano del consumatore, tenuta di conto anche l'età anagrafica dei proponenti, oggi rispettivamente quaranteseienne il Sig. Pucciani e quarantottenne la Sig.ra Kleinschmid.

L'art. 67, comma 4, del Codice della Crisi prevede la possibilità che i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano non essere soddisfatti integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione.

La proposta avanzata dai Sigg.ri Pucciani prevede il pagamento integrale dei creditori muniti di privilegio di ogni ordine e grado, pertanto la predetta fattispecie *ex art. 7, comma I, L. 3/2012* non sussiste.

Non vi sono crediti impignorabili *ex art. 545 c.p.c.*

Non vi sono pendenze fiscali (eccezion fatta per le irrisorie somme di pertinenza della Regione Toscana e del Comune di Collesalveti ed individuate nel ricorso) e tantomeno contenziosi tributari in essere.

Nonostante non sia più necessario che la relazione del Gestore debba prevedere la comparazione tra le condizioni di soddisfacimento dei creditori previste dai ricorrenti e l'ipotesi di soddisfacimento dei medesimi nell'alternativa liquidatoria, il sottoscritto ritiene di effettuare in ogni caso una seppur sommaria valutazione in tal senso.

Si rappresenta quindi lo scenario che si prospetterebbe ai creditori in caso di avvio di procedure esecutive individuali in considerazione del fatto che i ricorrenti hanno un patrimonio costituito da:

1. Piena proprietà per la quota 1/1, dell'immobile ubicato in [REDACTED] ed identificato al NCEU di Livorno al Foglio [REDACTED] Particella [REDACTED] Subalterno [REDACTED] Categoria [REDACTED] oltre alla pertinenza identificata al Foglio [REDACTED] Particella [REDACTED] Subalterno [REDACTED] Categoria [REDACTED];
2. Automezzo, Tg. [REDACTED], marca Peugeot, modello [REDACTED], immatricolato nel 2011;
3. Stipendio da lavoro dipendente del Sig. Pucciani di circa € 2.250,00 mensili.

Si rappresenta che essendovi la presenza di un bene immobile – destinato ad abitazione principale dei ricorrenti e del loro nucleo familiare – per il quale nella proposta non è prevista la liquidazione, il sottoscritto ha ritenuto di dover procedere, per evitare il sostenimento di costi aggiuntivi di una perizia giurata, con una stima in base ai valori OMI resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate (I semestre 2021, Collesalveti zona prospiciente il centro storico) **(all.10)**.

Qualora nel corso dell'*iter* di omologazione della proposta di piano del consumatore si dovesse rendere necessario ricorrere ad una perizia di stima dell'immobile i ricorrenti provvederanno in tal senso.

In base ai valori OMI resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate risulta che l'abitazione e

(comprensiva della pertinenza) possa avere un valore di mercato di € 149.000,00.

In caso di liquidazione forzata il valore a base d'asta dovrebbe essere decurtato di un 12,5% e pertanto il valore a base d'asta sarebbe di € 130.000,00.

In caso di alternativa liquidatoria, nel caso di specie azione esecutiva immobiliare, come da direttive del Tribunale di Livorno bisogna considerare il predetto valore decurtato del 25% (caso di primo esperimento di vendita all'asta in cui è possibile offrire il 75%) e pertanto € 97.500,00.

Da tale valore vanno dedotte le spese per un'azione esecutiva che possono essere quantificate in € 20.000,00 (custode giudiziario, delegato alla vendita, perito stimatore, spese pubblicitarie, spese per procedura di pignoramento e procedura esecutiva e pertanto il valore netto di realizzo sarebbe di € 77.500,00.

Il tutto ammettendo l'aggiudicazione del bene al primo tentativo di vendita.

In una circostanza del genere il creditore ipotecario di primo grado vedrebbe notevolmente peggiorata la soddisfazione delle proprie ragioni di credito.

Infatti in base alla proposta di piano del consumatore il creditore ipotecario sarebbe soddisfatto integralmente per l'importo residuo del mutuo pari ad € 107.071,87 a fronte di € 77.500,00 dell'alternativa liquidatoria; per la differenza il creditore ipotecario sarebbe degradato a chirografario.

Il creditore ipotecario vedrebbe pertanto peggiorato il grado di soddisfazione delle sue pretese, dato che invece di essere soddisfatto al 100% sarebbe soddisfatto nella misura del 72% circa.

Anche l'ipotetica vendita dell'unico automezzo di proprietà del nucleo familiare non sposterebbe le sorti dei creditori, trattandosi di un'auto immatricolata nel 2011 e pertanto di modesto valore commerciale.

Considerando che nel 2016 il ricorrente ha acquistato il predetto automezzo usato per € 4.400,00 e considerando il grado di obsolescenza, si può considerare un valore congruo di € 3.000,00.

Si consideri che gli importi ricavati dalla liquidazione dell'unico bene mobile registrato verrebbero in gran parte assorbiti dai costi della procedura esecutiva individuale (spese per l'attivazione della procedura esecutiva mobiliare, spese di perizia, diritti d'asta, spese pubblicitarie e custodia), stimabili in € 2.000,00, con un ricavato netto quindi di € 1.000,00 (ammettendo la vendita coattiva al primo tentativo) che andrebbe a soddisfare parzialmente il creditore che ha azionato per primo la procedura.

Relativamente allo stipendio di circa € 2.250,00 questo potrebbe essere pignorato dai creditori nella misura massima di 1/5, quindi per una quota di circa € 450,00; verrebbe tuttavia soddisfatto il creditore che per primo attiva la procedura e successivamente, una volta soddisfatto il primo procedente, gli altri creditori nell'ordine in cui si sono attivati.

In caso di azioni esecutive individuali verrebbero inoltre meno i privilegi riconosciuti per legge e quindi anche i creditori Regione Toscana e Comune di Collesalveti sarebbero equiparati ai chirografari

I creditori chirografari, per complessivi € 76.621,74, posso essere così individuati nel prospetto sottostante:

CREDITORI	PRIVILEGIO	IMPORTI
REGIONE TOSCANA	Chirografari	€ 97,68
COMUNE DI COLLESALVETTI	Chirografari	€ 532,00
CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA	Chirografari	€ 3.657,42
AGOS DUCATO SPA	Chirografari	€ 34.263,04
BANCA COMPASS SPA	Chirografari	€ 8.495,98
REGIONE TOSCANA	Chirografari	€ 3,75
BANCA DI PISA E FORNACETTE	Ipotecario degradato a chirografo	€ 29.571,87
<b>TOTALE</b>		<b>€ 76.621,74</b>

Se tutti i creditori chirografari si attivassero – con il sostenimento anche di costi per la procedura di pignoramento presso terzi – potrebbero vedere soddisfatte le pretese in un arco temporale molto più lungo rispetto a quelle previste nel piano del consumatore proposto.

Considerando una quota pignorabile dello stipendio pari ad € 450,00 mensili e considerando i tempi della procedura esecutiva e le spese, i tempi di soddisfazione andrebbero oltre i 15 anni.

Pertanto, il piano del consumatore è quindi la procedura di sovraindebitamento che consentirebbe simultaneamente la ristrutturazione della complessiva situazione debitoria del ricorrente e garantirebbe la migliore soddisfazione economica dei creditori oltre che dal punto di vista delle tempistiche di soddisfazione.

Dal punto di vista dei debitori ricorrenti, la suddetta procedura consentirebbe di beneficiare degli effetti di esdebitazione connessi all'esatto adempimento della proposta in questa sede avanzata.

Dal punto di vista dei creditori, inoltre, il piano del consumatore eviterebbe ai medesimi la necessità di avviare ricerche e/o procedure esecutive individuali di assai improbabile soddisfazione economica e che al contrario determinerebbero un aggravio di costi a loro discapito.

Considerato tutto quanto sopra **si ritiene fattibile quanto proposto nel piano del consumatore.**

**Il sottoscritto non vede allo stato attuale un'alternativa alla proposta dei Sigg.ri Marco**

**Pucciani e Beata Krystyna Kleinschmid che possa soddisfare in misura migliorativa i creditori.**

Con osservanza.

Livorno, li 20/12/2022

Il Gestore della Crisi  
*Dott. Raffaele Carpano*